45814/12

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 23 NOV 2012
IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/11/2012

SENTENZA N. 1979/2012
REGISTRO GENERALE N. 12673/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	GIUSEPPE MARIA COSENTINO	- Presidente -
Dott.	ALBERTO MACCHIA	- Rel. Consigliere -
Dott.	GIOVANNA VERGA	- Consigliere -
Dott.	ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE	- Consigliere -
Dott.	FABRIZIO DI MARZIO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) FIASCHE' FRANCESCO N. IL 27/01/1970

avverso la sentenza n. 4886/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 23/02/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

Udit i difensor Avv.;

OSSERVA

Con ordinanza del 23 febbraio 2012, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'appello proposto da FIASCHE' Francesco avverso la sentenza pronunciata l'11 marzo 2011 dal Tribunale della medesima città con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa quale imputato del reato di truffa.

Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato il quale lamenta che la Corte abbia omesso di rinviare la trattazione del procedimento per la dichiarazione del difensore di adesione alla astensione dalle udienze deliberata dall'organismo professionale e censura la decisione adottata dai giudici *a quibus*, osservando che l'appello era volto a sollecitare un più mite trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello non richiede l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 127 cod. proc. pen. in quanto la disciplina ivi stabilita non è espressamente richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., la quale si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia "anche d'ufficio" (*ex plurimis*, Cass., Sez. VI, n. 48752 del 22 novembre 2011, Maddaluno). Dunque, il presunto impedimento del difensore non rileva ai fini della decisione. Quanto al secondo motivo di ricorso lo stesso è inammissibile in quanto prospetta rilievi di merito, per di più formulati in termini del tutto aspecifici, che si rivelano perciò stesso palesemente inconferenti nella presente sede.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente